



CONSIGLIO REGIONALE
DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI

Allegato 1 alla Risoluzione n. 21 del 6 agosto 2018

**Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che
istituisce il programma *Diritti e valori* COM(2018) 383 final¹**

PREMESSE

A partire dal 1° gennaio 2021, entrerà a regime il nuovo programma di finanziamento *Diritti e valori* (per il periodo 2021-27), finalizzato alla protezione e promozione dei diritti e i valori sanciti dal diritto originario UE, anche attraverso il sostegno alle organizzazioni della società civile e la promozione di una società più equa, inclusiva e democratica.

La Commissione ha inteso semplificare i quattro attuali programmi di finanziamento (*Diritti, uguaglianza e cittadinanza, L'Europa per i cittadini, Europa creativa e Giustizia*) in tre programmi e altrettante linee di finanziamento:

1. *Diritti e valori*²
2. *Giustizia*
3. *Europa creativa*, che la Commissione ha deciso invece di lasciare inalterato ed autonomo³.

I programmi *Diritti e valori* e *Giustizia* confluiranno nel nuovo *Fondo per la giustizia, i diritti e i valori del bilancio dell'UE*, con una capienza pari a 947 milioni di euro per l'intero settennato⁴.

Programma Diritti e valori

Le finalità specifiche che il programma intende perseguire (art. 2) sono:

- a) promozione dell'uguaglianza e dei diritti;
- b) promozione del coinvolgimento e della partecipazione dei cittadini nella vita democratica dell'Unione;
- c) contrasto alla violenza (sezione *Daphne*).

Il programma è coerente con il pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato congiuntamente da Parlamento europeo, Consiglio e Commissione nel novembre 2017, che mira a garantire ai cittadini diritti nuovi e più efficaci sulla base di venti principi fondamentali quali parità di genere, pari opportunità, sostegno ai minori e inclusione delle persone con disabilità.

Il programma *Diritti e valori* comprende il finanziamento di politiche inerenti ai valori e diritti che abbiano al centro la vita e la partecipazione delle persone all'UE. Si prevedono, nello specifico, sei diverse sinergie con le politiche dell'Ue, tra cui:

- I. Sinergie con le politiche dell'occupazione, sociali e dell'istruzione

¹ Le osservazioni qui proposte tengono conto anche dell'intervenuta modifica solo in senso formale apportata alla COM (2018)383, mediante la COM(2018) 383/final 2.

² Il programma riunisce e accorpa gli attuali *Diritti, uguaglianza e cittadinanza* per il periodo 2014-2020, istituito dal reg. (UE) n. 1381/2013 e *L'Europa per i cittadini*, istituito dal reg. (UE) n. 390/2014 per il periodo 2014-2020.

³ Per cui è previsto uno stanziamento pari a 1.850 milioni di euro.

⁴ Nello specifico, per il programma *Diritti e valori* si prevede uno stanziamento di 642 milioni di euro, mentre per il programma *Giustizia*, invece, uno pari a 305 milioni.





CONSIGLIO REGIONALE
DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI

- II. Sinergie con le politiche esterne, di cooperazione allo sviluppo e di allargamento
- III. Sinergie con il mercato unico
- IV. Sinergie con i settori della migrazione, della gestione delle frontiere e della sicurezza
- V. Sinergie con la politica ambientale
- VI. Integrazione delle questioni climatiche

Alcune delle attività finanziabili dal programma *Diritti e valori (All. 1)*

- a) **sensibilizzazione e divulgazione di informazioni** al fine di migliorare la conoscenza delle politiche e dei diritti nei settori interessati dal programma;
- b) **apprendimento reciproco** attraverso lo scambio di buone pratiche tra i portatori di interessi per migliorare la conoscenza e la comprensione reciproca e l'impegno civico e democratico;
- c) **attività di analisi e monitoraggio** al fine di migliorare la comprensione della situazione negli Stati membri e a livello dell'UE nei settori interessati dal programma, nonché l'applicazione del diritto e delle politiche dell'UE;
- d) **formazione dei pertinenti portatori di interessi** al fine di migliorare la loro conoscenza delle politiche e dei diritti nei settori interessati;
- e) **sviluppo e manutenzione di strumenti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)**;
- f) **rafforzamento della consapevolezza dei cittadini della cultura, della storia e della memoria europee**, nonché del loro senso di appartenenza all'Unione;
- g) **iniziative volte ad avvicinare cittadini europei di differenti culture e nazionalità** dando loro l'opportunità di partecipare ad attività di gemellaggio tra città;
- h) **promozione e agevolazione della partecipazione attiva** alla costruzione di un'Unione più democratica, nonché della consapevolezza dei diritti e dei valori attraverso il sostegno ad organizzazioni della società civile;
- i) **finanziamento dell'assistenza tecnica e organizzativa** all'attuazione del regolamento [(UE) n. 211/2011], sostenendo in tal modo l'esercizio da parte dei cittadini del diritto di avviare e sostenere iniziative dei cittadini europei;
- j) **sviluppo della capacità delle reti europee di promuovere e sviluppare ulteriormente il diritto, le strategie e gli obiettivi programmatici dell'Unione e sostegno delle organizzazioni della società civile** operanti nei settori interessati dal programma;
- k) **miglioramento della conoscenza del programma, diffusione e trasferibilità** dei suoi risultati e promozione della prossimità ai cittadini, anche istituendo e sostenendo sportelli/una rete di punti di contatto nazionali del programma.

Programma *Giustizia*

La proposta di regolamento accorpa il *Programma Giustizia* con quello *Diritti e valori*, senza tuttavia approfondirne la gestione. In ogni caso, il programma *Giustizia* intende contribuire all'ulteriore sviluppo di uno spazio europeo fondato sullo Stato di diritto, sul riconoscimento reciproco e sulla fiducia reciproca.

Gli obiettivi specifici sono:

- facilitare e sostenere la **cooperazione giudiziaria in materia civile e penale**, promuovere lo **Stato di diritto**, anche sostenendo gli sforzi volti a migliorare l'**efficacia dei sistemi giudiziari nazionali** e l'esecuzione delle decisioni;





CONSIGLIO REGIONALE
DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI

- sostenere e favorire la **formazione giudiziaria** per promuovere una cultura giuridica, giudiziaria e dello Stato di diritto comune;
- agevolare l'**accesso effettivo alla giustizia** per tutti mettendo a disposizione strumenti di ricorso efficaci; il programma intende promuovere procedimenti civili e penali efficienti, rafforzare e sostenere i diritti delle vittime della criminalità, come pure i diritti procedurali degli indagati e degli imputati nei procedimenti penali⁵.

Forme di sostegno Programma Diritti e valori (art. 10 ss.)

L'attività di sostegno al potenziamento dei *Diritti e dei valori* Ue si traduce prevalentemente nell'erogazione di sovvenzioni e nell'aggiudicazione di contratti di appalto.

- Le **sovvenzioni** sono concesse principalmente per sostenere le attività di organizzazioni non governative, autorità nazionali. Il Fondo sosterrà le attività di vari soggetti, fra cui le ONG, gli organismi per le pari opportunità, le amministrazioni pubbliche, le reti giudiziarie, le pubbliche amministrazioni, i musei e le università.
- I **contratti di appalto** sono conclusi principalmente per ambiti come la raccolta dati, i contratti di valutazione, la formazione, le campagne d'informazione ed i servizi informatici.

Il periodo di attuazione dei progetti e delle attività sovvenzionati varia di norma da uno a tre anni.

Soggetti legittimati

a) i soggetti giuridici stabiliti (organismi pubblici e/o privati):

- in uno Stato membro o un paese o territorio d'oltremare a esso connesso;
- in un paese terzo associato al programma;

b) i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione o le organizzazioni internazionali (il programma è aperto anche a organizzazioni internazionali attive nei settori coperti dal programma, quali il Consiglio d'Europa, l'OCSE e l'ONU).

Gestione (art. 8)

⁵ Tra le attività finanziabili dal programma *Giustizia* si rinvengono quelle consistenti in:

- sensibilizzazione e formazione: aiuterà le parti interessate a migliorare la conoscenza del diritto e delle politiche dell'Unione, ad esempio in materia di diritto sostanziale e procedurale, gli strumenti di cooperazione giudiziaria, o la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;
- apprendimento reciproco tramite lo scambio di buone pratiche fra le parti interessate al fine di migliorare la comprensione reciproca del diritto civile e penale, nonché dei sistemi giuridici e giudiziari degli Stati membri, compreso lo Stato di diritto;
- attività di analisi e di monitoraggio per migliorare la conoscenza e la comprensione dei potenziali ostacoli al buon funzionamento di uno spazio europeo di giustizia;
- sviluppo e uso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per migliorare l'efficacia dei sistemi giudiziari e la loro cooperazione e l'interoperabilità transfrontaliera dei sistemi e delle applicazioni;
- sviluppo delle capacità delle principali reti a livello europeo, nonché sostegno alle organizzazioni della società civile che operano nei settori interessati dal programma.





CONSIGLIO REGIONALE
DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI

Il regolamento proposto attribuirà all'Unione gli strumenti per proteggere il proprio bilancio nel caso in cui carenze relative allo Stato di diritto compromettano, o rischino di compromettere, la sana gestione finanziaria o gli interessi finanziari dell'Unione.

Il programma è attuato in regime di:

- *gestione diretta*, tramite la Commissione Ue ed in conformità al regolamento finanziario UE, Euratom n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- *gestione indiretta* con gli organismi di cui all'art. 61, par. 1, *lett. c)*, regolamento finanziario⁶.

Fase esecutiva (art. 13 ss.)

La Commissione gode di competenze nell'esecuzione del regolamento per garantire condizioni uniformi di attuazione dello stesso. In particolare, la Commissione riferisce al Parlamento Ue, al Consiglio e a tutte le altre pertinenti istituzioni e predispone relazioni di monitoraggio e valutazione, nonché un quadro pubblico dei principali indicatori del programma.

La prevista fase esecutiva si struttura secondo:

- adozione di un **piano attuativo**, per specificare le modalità di esecuzione del programma;
- adozione di un **piano di monitoraggio e di valutazione**, per specificare le modalità pratiche delle azioni previste nella proposta, strutturato secondo *un monitoraggio continuo*, idoneo a rispondere tempestivamente ad eventuali eventi impreveduti o esigenze eccezionali, ed uno a *scadenza programmata*, con l'obiettivo di riferire in merito a eventi importanti come revisioni del progetto, azioni di coordinamento o divulgazione.

Le relazioni di monitoraggio verranno successivamente integrate con:

- una valutazione intermedia, non oltre quattro anni dall'inizio dell'attuazione del programma,
- una valutazione finale, a non oltre quattro anni dalla fine del periodo di programmazione.

Impatto

E' prevista l'abrogazione espressa dei regolamenti (UE) n. 1381/2013⁷ e (UE) n. 390/2014⁸ a partire dal 1° gennaio 2021.

⁶ I soggetti coinvolti nella gestione indiretta, ai sensi dell'art. 58, par. 1 *lett. c)* reg. fin. UE sono:

- i) paesi terzi o organismi da questi designati;
- ii) organizzazioni internazionali e rispettive agenzie;
- iii) BEI e Fondo europeo per gli investimenti;
- iv) organismi di cui agli articoli 208 e 209 (ovvero, rispettivamente, gli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom e quelli in partenariato pubblico-privato).
- v) organismi di diritto pubblico;
- vi) organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;
- vii) organismi di diritto privato di uno Stato membro, preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;
- viii) persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC di cui al titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

⁷ Reg. UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, istitutivo del programma *Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020*.

⁸ Reg. Ue del Consiglio del 14 aprile 2014, istitutivo del programma *L'Europa per i cittadini* per il periodo 2014-2020.





CONSIGLIO REGIONALE
DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI

OSSERVAZIONI REGIONALI

L'ambito della proposta non riguarda direttamente le competenze regionali. Tuttavia, le attività contenute nel Programma *Diritti e valori* sono riconducibili all'iniziativa n. 19 indicata negli *Indirizzi in materia europea per l'annualità 2018, relativi alla partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione del diritto europeo*, approvati dal Consiglio regionale nella seduta del 25.5.2018 con verbale n. 108/2, (sul potenziamento dell'applicazione dello Stato di diritto) nell'Unione europea.

Sulla Base Giuridica

La base giuridica è corretta, ma integrabile.

E' corretta nella misura in cui elenca le plurime disposizioni che fondano le attività strumentali alla diffusione di diritti e valori.

L'obiettivo principale della proposta consiste, infatti, nella diffusione dei diritti e dei valori fondanti l'Unione (art. 2 TUE), anche attraverso il sostegno finanziario ad eventuali attività di promozione dei diritti negli Stati membri. A partire da questo nucleo, il programma risulta articolato in molteplici iniziative, sulla base delle seguenti disposizioni del TFUE:

- art. 16, par. 2, sul trattamento dei dati di carattere personale da parte di istituzioni, organi e organismi dell'Ue;
- art. 19, par. 2, relativo alle misure di incentivazione per le azioni degli Stati membri tese a combattere le discriminazioni e sostegno dei diritti dei minori;
- art. 21, par. 1 e 2, sulle misure Ue per facilitare l'esercizio dei diritti dei cittadini di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;
- art. 24, relativo alle iniziative dei cittadini, ai sensi dell'art. 11 TUE; in particolare, l'art. 24 concorre alla base giuridica della proposta nella misura in cui prevede il finanziamento dell'assistenza organizzativa e tecnica all'attuazione del reg. n. 211/2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini⁹;
- art. 167, par. 5, sulle azioni di incentivazione e sulle raccomandazioni nell'ambito delle azioni tese allo sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali;
- art. 168 TFUE, sull'azione integrativa dell'Unione rispetto a quella condotta dagli Stati in tema di diritto alla salute.

La base giuridica tuttavia è integrabile in relazione a quanto segue:

1. Mancato richiamo all'art. 6 TUE in tema di diritti fondamentali

Nel *Considerando 1*, in cui si fa riferimento alla promozione dei diritti fondamentali garantiti dalla *Carta dei diritti fondamentali*, manca l'indicazione relativa all'art. 6 TUE, che, richiamando i diritti garantiti dalla *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali* (d'ora in poi *Cedu*), abilita l'art. 52, par. 3 della stessa Carta dei diritti (*Portata dei diritti garantiti*) a importare i diritti Cedu nel diritto unionale, così come interpretati dalla Corte di Strasburgo.

Si propone pertanto una integrazione della base giuridica, mediante l'inserzione dell'art. 6 TUE.

⁹ Reg. (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011.





CONSIGLIO REGIONALE
DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI

2. Mancato richiamo all'art. 325 TFUE sulla tutela degli interessi finanziari Ue

L'Unione, tramite la Commissione, gode di strumenti per proteggere il proprio bilancio in caso di compromissioni nella gestione finanziaria o lesioni dei propri interessi finanziari. A sostegno di questo ruolo, manca tuttavia l'indicazione espressa della relativa base giuridica, individuabile nell'art. 325 TFUE.

Si propone pertanto una integrazione della base giuridica nel senso indicato (sul punto, cfr. *infra* § Osservazioni nel merito della proposta).

Sul rispetto del principio di sussidiarietà

Il principio di sussidiarietà appare osservato. Si segnala, al riguardo che, sebbene il tema dei diritti e dei valori non investa competenze esclusive delle Regioni, l'importanza dei principi coinvolti e la presenza di materie come l'istruzione e la tutela della salute all'interno della potestà concorrente tra Stato e Regioni (art.117,III cost.), fa sì che la proposta di regolamento rivesta anche un interesse regionale.

Sul rispetto del principio di proporzionalità

La complessità della proposta, che risulta formata da una parziale razionalizzazione dei programmi esistenti e dalla istituzione di un nuovo Fondo a bilancio, non consente allo stato attuale di misurare la proporzionalità dell'azione complessiva portata avanti dall'Unione, per la cui completa valutazione dovranno attendersi i primi atti esecutivi.

Osservazioni nel merito della proposta

La proposta è apprezzabile nella parte in cui si prefigge di potenziare la conoscenza dei diritti fondamentali e della *Rule of Law*. Tale finalità è ancora più importante nella fase attuale, in cui l'allargamento a nuovi Stati, da un lato, e l'uscita del Regno Unito dall'Ue, dall'altro, rendono fondamentali le iniziative volte a far conoscere e consolidare i diritti e i valori europei. Si segnalano, tuttavia, le seguenti criticità:

O.) Mancato richiamo alla tutela degli interessi finanziari unionali, ai sensi dell'art. 325 TFUE

Nell'ambito del Quadro finanziario pluriennale, il *Fondo* previsto per il supporto finanziario ai programmi *Giustizia e Diritti e valori* grava sul bilancio Ue. L'Unione gode pertanto di strumenti per proteggere il proprio bilancio nel caso di compromissioni nella gestione finanziaria o lesioni dei propri interessi finanziari. E' quanto previsto in via espressa dall'art. 17 della proposta (*Tutela degli interessi finanziari dell'Unione*), **per il solo caso di partecipazione al programma di un paese terzo.**

La Commissione, unitamente all'OLAF e alla Corte dei conti europea, espleta un'attività di controllo finalizzata alla tutela degli interessi finanziari dell'Ue nell'esecuzione dell'intero programma *Diritti e valori*. Tuttavia, la dizione dell'art. 17 (*Tutela degli interessi finanziari dell'Unione*) limita il monitoraggio della Corte dei conti europea e dell'OLAF al solo caso di partecipazione al Programma da parte di un paese terzo.

Stante l'importanza delle fasi di controllo, si suggerisce l'estensione delle relative procedure previste dall'art. 17 a **tutti gli Stati Ue rispetto all'attuazione dell'intero programma**, come già





CONSIGLIO REGIONALE
DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI

previsto dal vigente *reg. UE n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013*¹⁰, istitutivo del programma *Diritti, uguaglianza e cittadinanza* per il periodo 2014-2020.

O₂) Chiarimenti in merito al richiamo all'art. 61, par. 1, lett. c) del reg. finanziario

Quanto alle forme di gestione, la proposta di regolamento fa riferimento per la gestione c.d. *indiretta* all'art. 61, par. 1 *lett. c)* del regolamento finanziario Ue Euratom n. 966/2012¹¹. Il rinvio appare formalmente erroneo, poiché nel regolamento finanziario i soggetti coinvolti nella gestione indiretta delle sovvenzioni sono individuati dall'art. 58 par. 1, *lett. c)*, relativo ai *Metodi d'esecuzione del bilancio*, e non dal richiamato art. 61, inerente invece alla *Valutazione ex ante e accordi di delega*.

O₃) Implementazione art. 3, Sezione Uguaglianza e diritti

L'art. 3 declina l'obiettivo specifico di promozione dell'uguaglianza e dei diritti, di cui all'art. 2, par. 2, *lett. a)*, in attività di prevenzione e contrasto alle disuguaglianze. L'indicazione dei casi di discriminazione appare tuttavia incompleta se raffrontata con l'art. 21 (*Non discriminazione*) della *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*. Si propone pertanto una integrazione con i casi previsti in quest'ultima.

O₄) Chiarimenti in merito alle forme di gestione previste nell'articolato e nella scheda finanziaria allegata

Nella *Scheda finanziaria legislativa* allegata alla proposta la voce relativa a *Modalità di gestione previste* (p.to 1.6, p. 37) indica la sola gestione diretta, senza menzionare anche quella indiretta prevista invece all'art. 8, par.1 dell'articolato della proposta e al p.to 23 del *Considerando*.

Per le ragioni esposte, si auspica una più chiara e non contraddittoria formulazione sul punto.

Suggerimenti in tema di attività finanziabili (all. 1)

Il quadro disegnato dalla proposta di regolamento può essere realizzato attraverso molteplici iniziative. Utilizzando i criteri di coerenza e simmetria tra le iniziative finanziabili elencate

¹⁰ All'art. 12 sulla *Tutela degli interessi finanziari dell'Unione* si prevede che "La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi del presente programma, gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie efficaci, proporzionate e dissuasive."

¹¹ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012.





CONSIGLIO REGIONALE
DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI

nell'allegato 1 della proposta e le basi giuridiche di cui si è qui avanzata un'integrazione, seguono alcuni suggerimenti in merito a possibili azioni finanziabili:

S₁) Una declinazione delle azioni **di promozione e agevolazione della partecipazione attiva per la costruzione di un'Unione più democratica, nonché della consapevolezza dei diritti e dei valori attraverso il sostegno ad organizzazioni della società civile (lett. h), all. 1) potrebbe essere costituita dalla diffusione della conoscenza dei diritti tutelati dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle Libertà fondamentali in attesa dell'adesione formale dell'Unione al Trattato.**

In particolare, appare indispensabile assicurare un'informazione completa relativamente alla ricorribilità da parte delle vittime di violazioni di uno dei diritti tutelati dalla Convenzione dinanzi alla Corte di Strasburgo, a seguito dell'esperimento di tutte le vie di tutela giudiziale predisposte dall'ordinamento interno allo Stato membro, secondo la previsione di cui all'art. 6, in materia di *Diritto a un equo processo*. Risulta importante, infatti, contrastare la diffusa idea per cui il ricorso alla Corte Edu sia una garanzia per pochi cittadini degli Stati parte alla Convenzione. In questa direzione, potrebbero essere preziose eventuali iniziative organizzate da Comuni e associazioni professionali per diffondere la conoscenza dei diritti Cedu, che in via interpretativa sono importati all'interno del quadro unionale, anche considerando l'attivismo mostrato sul tema dalle altre realtà regionali¹².

S₂) Una declinazione delle iniziative volte ad avvicinare cittadini europei di differenti culture e nazionalità (lett. g), all. 1) potrebbe consistere nella diffusione della conoscenza del quadro unionale e dei diritti connessi alla cittadinanza europea nella prospettiva della fuoriuscita del Regno Unito dall'Unione.

¹² Si noti che, recentemente, la regione Veneto ha approvato una proposta di legge sulla tutela dei diritti umani (l.r.E n. 21 del 21 giugno 2018, *Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile*) e il sostegno regionale alle attività della Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto o Commissione Venezia, organo di monitoraggio del Consiglio d'Europa con poteri consultivi sulla legislazione degli Stati membri e del loro ordinamento.





CONSIGLIO REGIONALE
DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI

Allegato 2 alla Risoluzione n. 21 del 6 agosto 2018

Di seguito sono riportate le proposte di emendamento alla COM 383/2017, illustrata nell'allegato 1

PROPOSTE DI EMENDAMENTO

TESTO DELLA PROPOSTA COM 383/2017	PROPOSTE DI EMENDAMENTO
<p>Considerando n. 1</p> <p>Conformemente all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea "L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini". L'articolo 3 specifica inoltre che "L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli" e che, tra l'altro, essa "rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo". Tali valori sono ulteriormente ribaditi e articolati nei diritti, nelle libertà e nei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea</p>	<p>Conformemente all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea "L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini". L'articolo 3 specifica inoltre che "L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli" e che, tra l'altro, essa "rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo". Tali valori sono ulteriormente ribaditi e articolati nei diritti, nelle libertà e nei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea</p> <p>Ai sensi dell'art. 6, paragrafo III del trattato sull'Unione europea "I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali".</p>

Sebbene l'Unione non sia ancora parte formale della Convenzione Edu, né l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona abbia determinato una "comunitarizzazione" della Convenzione, la clausola di equivalenza ex art. 52, par. 3 della Carta di Nizza consente di far entrare i diritti fondamentali garantiti dalla Cedu nel quadro unionale, integrandone i principi. Poiché la proposta di regolamento intende potenziare il sistema dei diritti e dei valori UE, si reputa opportuno un richiamo in questo senso.





CONSIGLIO REGIONALE
DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI

TESTO DELLA PROPOSTA	PROPOSTA DI EMENDAMENTO
<p><i>Articolo 3 Sezione Uguaglianza e diritti</i></p> <p>Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), il programma mira a:</p> <p>a) prevenire e contrastare le disuguaglianze e la discriminazione fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, e sostenere le politiche globali finalizzate a promuovere la parità di genere e la non discriminazione e la loro integrazione, nonché le politiche di lotta contro il razzismo e ogni forma di intolleranza;</p> <p>b) tutelare e promuovere i diritti dei minori e delle persone con disabilità, i diritti di cittadinanza dell'Unione e il diritto alla protezione dei dati personali</p>	<p><i>Articolo 3 Sezione Uguaglianza e diritti</i></p> <p>Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), il programma mira a:</p> <p>a) prevenire e contrastare le disuguaglianze e la discriminazione fondate sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, e sostenere le politiche globali finalizzate a promuovere la parità di genere e la non discriminazione e la loro integrazione, nonché le politiche di lotta contro il razzismo e ogni forma di intolleranza;</p> <p>b) tutelare e promuovere i diritti dei minori e delle persone con disabilità, i diritti di cittadinanza dell'Unione e il diritto alla protezione dei dati personali</p>

Le modifiche prospettate integrano la disposizione con gli enunciati di cui all'art. 21 della *Carta dei diritti fondamentali*, espressamente richiamata dalla relazione dell'accompagnamento e nei "considerando" in apertura della proposta.

TESTO DELLA PROPOSTA	PROPOSTA DI EMENDAMENTO
<p><i>Articolo 17 Tutela degli interessi finanziari dell'Unione</i></p> <p>Un paese terzo che partecipa al programma mediante una decisione nel quadro di un accordo internazionale o in forza di qualsiasi altro strumento giuridico concede i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF,</p>	<p><i>Articolo 17 Tutela degli interessi finanziari dell'Unione</i></p> <p>La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni finanziate ai sensi del presente programma, gli interessi finanziari dell'Unione (art. 325 TFUE) siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità,</p>





CONSIGLIO REGIONALE
DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI ED EUROPEI

<p>tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, previsto dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).</p>	<p>mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie efficaci, proporzionate e dissuasive. Un paese terzo che partecipa al programma mediante una decisione nel quadro di un accordo internazionale o in forza di qualsiasi altro strumento giuridico concede i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, previsto dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).</p>
--	---

L'emendamento proposto aggiunge un paragrafo in apertura della disposizione, che mira ad estendere il ruolo di monitoraggio della Commissione nella tutela degli interessi finanziari dell'Unione ai sensi dell'art 325 TFUE rispetto all'intero programma e non esclusivamente ai rapporti con Paesi terzi che vi partecipano.

